



PROPOSTA DI LEGGE N. 19/X^ DI INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE REGIONALE
GIOVANNI NUCERA, RECANTE:

“SOSTEGNO AL REDDITO IN FAVORE DI DISOCCUPATI, INOCCUPATI E
PRECARIAMENTE OCCUPATI”.

RELATORE: MICHELANGELO MIRABELLO

IL DIRIGENTE

F.TO DOTT. MAURIZIO PRIOLO

IL PRESIDENTE

F.TO ON. MICHELANGELO MIRABELLO

**PROPOSTA DI LEGGE N. 19/X^ DI INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE REGIONALE GIOVANNI NUCERA, RECANTE:
"SOSTEGNO AL REDDITO IN FAVORE DI DISOCCUPATI, INOCCUPATI E PRECARIAMENTE OCCUPATI"**

RELATORE: MICHELANGELO MIRABELLO

Relazione

L'ultimo rapporto SVIMEZ ha confermato che la crisi economica nel Mezzogiorno è strutturale e di sistema. In base alle valutazioni SVIMEZ, nel 2013 il Pil è crollato nel Mezzogiorno del 3,5%, approfondendo la flessione dell'anno precedente (-3,2%), con un calo superiore di quasi due percentuali rispetto al Centro-Nord (-1,4%). La Calabria con il suo -5% si colloca tra le regioni italiane più in crisi.

Il Sud Italia è tra le realtà economicamente più deboli d'Europa. La gravità della situazione inoltre è rappresentata dal fatto che in questi territori non vi sia consapevolezza del ritardo accumulato in questi anni.

Le attività industriali collocate nel Mezzogiorno sono pressoché inesistenti, e quando sono presenti, sono in fase di smantellamento, il tasso di disoccupazione tende ad aumentare, cresce il divario tra il nord e il sud d'Italia, è in aumento l'emigrazione giovanile, soprattutto quella ad alta formazione; il quadro si aggrava maggiormente se si parla di occupazione femminile. Una famiglia su tre vive ormai sotto la soglia di povertà.

**PROPOSTA DI LEGGE N. 19/X^ DI INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE REGIONALE GIOVANNI NUCERA, RECANTE:
"SOSTEGNO AL REDDITO IN FAVORE DI DISOCCUPATI, INOCCUPATI E PRECARIAMENTE OCCUPATI"**

RELATORE: MICHELANGELO MIRABELLO

Art. 1

(Principi e finalità)

1. La Regione Calabria, nel rispetto dei principi fondamentali sanciti dall'articolo 34 della Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea, nonché dagli articoli 2, 3, 4, 38 della Costituzione, si pone, come obiettivo, una serie di misure di sostegno al reddito, dirette ed indirette, a favore di soggetti economicamente svantaggiati ed in sofferenza economica, volte a favorire l'inclusione sociale dei disoccupati, degli inoccupati e dei lavoratori precariamente occupati, quale misura di contrasto alla disuguaglianza sociale, nonché strumento di rafforzamento delle politiche finalizzate al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti maggiormente esposti al rischio di marginalità nel mercato del lavoro.

Art. 2

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intende per:

- a) "reddito minimo garantito", l'insieme di forme reddituali dirette ed indirette che assicurano un'esistenza libera e dignitosa;
- b) "disoccupati" coloro che, dopo aver perso un posto di lavoro o cessato un'attività di lavoro autonomo, sono alla ricerca di una nuova occupazione;
- c) "inoccupati e iscritti alle liste anagrafiche presso i centri per l'impiego", coloro che, senza aver precedentemente svolto un'attività lavorativa, sono alla ricerca di un'occupazione;
- d) lavoratori precariamente occupati;
- e) "centri per l'impiego", le strutture previste dagli articoli 11 e 12 della legge regionale 19 febbraio 2001, n. 5 (Norme in materia di politiche del lavoro e dei servizi per l'impiego in attuazione del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469).

PROPOSTA DI LEGGE N. 19/X^A DI INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE REGIONALE GIOVANNI NUCERA, RECANTE:
"SOSTEGNO AL REDDITO IN FAVORE DI DISOCCUPATI, INOCCUPATI E PRECARIAMENTE OCCUPATI"

RELATORE: MICHELANGELO MIRABELLO

Art 3

(Reddito minimo garantito)

1. Il reddito minimo garantito consiste nell'erogazione, in favore dei soggetti di cui all'articolo 4, di una somma di denaro non superiore a 7200 euro lordi l'anno, da corrispondere in importi mensili di 600 euro lordi ciascuno, rivalutate annualmente sulla base degli indici sul costo della vita, elaborati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).
2. La prestazione di cui al comma 1 non è cumulabile con trattamenti previdenziali ed assistenziali percepiti dal soggetto beneficiario come misure di sostegno al reddito di natura previdenziale, ivi compresi i trattamenti di cassa integrazione, nonché con gli altri trattamenti assistenziali erogati dallo Stato.
3. La prestazione di cui al comma 1 è personale e non cedibili a terzi.
4. Le amministrazioni comunali, nell'ambito delle proprie competenze e delle risorse nazionali, regionali, e comunali disponibili, possono prevedere ulteriori interventi per i soggetti di cui al comma 1.

Art. 4

(Soggetti beneficiari e requisiti)

1. Sono beneficiari del reddito minimo garantito e delle agevolazioni di cui all'articolo 3, i soggetti:
 - a) disoccupati;
 - b) inoccupati iscritti alle liste anagrafiche presso i centri per l'impiego;
 - c) lavoratori privi di retribuzione;
 - d) lavoratori precariamente occupati.
2. I beneficiari devono possedere, al momento della presentazione dell'istanza per l'accesso alle prestazioni, i seguenti requisiti:
 - a) 2 anni di residenza nella regione Calabria;

PROPOSTA DI LEGGE N. 19/X^A DI INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE REGIONALE GIOVANNI NUCERA, RECANTE:
"SOSTEGNO AL REDDITO IN FAVORE DI DISOCCUPATI, INOCCUPATI E PRECARIAMENTE OCCUPATI"

RELATORE: MICHELANGELO MIRABELLO

- b) certificazione dello stato di disoccupazione e iscrizione nell'elenco anagrafico dei centri per l'impiego;
- c) reddito personale imponibile non superiore, nell'anno precedente la presentazione dell'istanza, a 8 mila euro;
- d) non aver maturato i requisiti per il trattamento pensionistico di anzianità o vecchiaia.

Art. 5

(Modalità di accesso alle prestazioni)

1. Per accedere alla prestazione di cui all'articolo 3, i soggetti, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 4, presentano annualmente istanza al Centro per l'impiego nel cui ambito territoriale ricade il rispettivo comune di residenza, da trasmettere alla Regione Calabria presso il dipartimento lavoro, formazione professionale e politiche sociali della Regione Calabria.
2. Il Centro per l'impiego territorialmente competente provvede, eventualmente ad aggiornare la posizione occupazionale dei beneficiari, favorendo le possibili forme di inserimento lavorativo.
3. Sulla base dei criteri di cui all'articolo 4, è approvata una graduatoria dei beneficiari delle prestazioni.
4. La Regione Calabria con cadenza annuale, relaziona al Consiglio regionale sull'utilizzo dei fondi erogati per le finalità esposte all'articolo 1.

Art. 6

(Sospensione, esclusione e decadenza dalle prestazioni)

1. In caso di false dichiarazioni nell'istanza di accesso al reddito minimo garantito, e nelle sue successive integrazioni, anche relative ad uno solo dei requisiti previsti dall'articolo 4, comma 2, l'erogazione della prestazione è sospesa e il beneficiario:

**PROPOSTA DI LEGGE N. 19/X^ DI INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE REGIONALE GIOVANNI NUCERA, RECANTE:
"SOSTEGNO AL REDDITO IN FAVORE DI DISOCCUPATI, INOCCUPATI E PRECARIAMENTE OCCUPATI"**

RELATORE: MICHELANGELO MIRABELLO

- a) è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito;
 - b) è escluso, per un periodo doppio rispetto a quello nel quale ne ha indebitamente beneficiato, dalla erogazione del reddito minimo garantito, pur se in possesso dei presupposti di legge.
2. Si ha la decadenza dal beneficio nei seguenti casi:
- a) raggiungimento dell'età pensionabile da parte del beneficiario o subentro di altra agevolazione o assistenza all'occupazione;
 - b) assunzione del beneficiario a mezzo di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ovvero svolgimento di attività lavorativa di natura autonoma, e se, in entrambi i casi, percepisce un reddito imponibile superiore alla soglia minima di povertà;
 - c) rifiuto del beneficiario di una proposta di lavoro offerta dal Centro per l'impiego territorialmente competente.
3. Nel caso di sospensione o di decadenza dalle prestazioni, il Centro per l'impiego territorialmente competente trasmette i relativi nominativi al Dipartimento di cui all'articolo 5 comma 1.

Art. 7

(Regolamento regionale)

1. La Regione con l'adozione di apposito regolamento, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, attraverso il dipartimento lavoro, formazione professionale e politiche sociali provvede a definire:
- a) i requisiti minimi di uniformità per la regolamentazione dello svolgimento delle attività previste dalla presente legge;
 - b) la modalità per lo svolgimento dell'attività regionale di controllo e monitoraggio in ordine all'attuazione della presente legge;
 - c) le modalità di gestione del Fondo regionale per il reddito minimo di cui all'articolo 9.

PROPOSTA DI LEGGE N. 19/X^A DI INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE REGIONALE GIOVANNI NUCERA, RECANTE:
"SOSTEGNO AL REDDITO IN FAVORE DI DISOCCUPATI, INOCCUPATI E PRECARIAMENTE OCCUPATI"

RELATORE: MICHELANGELO MIRABELLO

Art. 8

(Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale, con cadenza annuale, attraverso l'assessorato competente, presenta una relazione al Consiglio regionale sull'attuazione della presente legge nella quale sono evidenziati, in particolare:

- a) il numero dei beneficiari, lo stato degli impegni finanziari e le eventuali criticità;
- b) i risultati degli interventi effettuati, anche dal punto di vista dell'analisi costi-benefici.

Art. 9

(Disposizioni finanziarie)

1. Per le finalità della presente legge la Regione Calabria istituisce apposito fondo di spesa denominato: "Fondo regionale per il reddito minimo garantito", finanziato con gli strumenti di cui al comma 2.

2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1, si provvede mediante:

- a) Fondo obiettivo tematico 9 - Inclusione sociale e lotta alla povertà - Programma operativo 2014 – 2020;
- b) risorse regionali individuate sulla base della programmazione economico-finanziaria nel rispetto degli equilibri di bilancio;
- c) risorse derivanti da eventuali tributi regionali in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione nell'ambito del federalismo fiscale.

3. Oltre a quanto previsto dal comma 2, la Regione può promuovere la stipula di una convenzione con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali per incrementare il Fondo di cui al comma 1.

PROPOSTA DI LEGGE N. 19/X^ DI INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE REGIONALE GIOVANNI NUCERA, RECANTE:
"SOSTEGNO AL REDDITO IN FAVORE DI DISOCCUPATI, INOCCUPATI E PRECARIAMENTE OCCUPATI"

RELATORE: MICHELANGELO MIRABELLO

Art. 10

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria (BURC).

La presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di rispettarla e di farla rispettare come legge della Regione.